

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO FRA GLI OPERAI DELLA CITTÀ DI FIVIZZANO E SUOI DINTORNI

Ordine del giorno: Adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017

Il giorno 22 Ottobre 2020 alle ore 21.00 presso la sede dell'Associazione nel Comune di Fivizzano si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione di Società di mutuo soccorso fra gli operai della città di Fivizzano e i suoi dintorni in merito all'adeguamento statutario ai fini e per gli effetti del Decreto legislativo 3 Luglio 2017, n.117 e successive modifiche.

Il presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretari Cataudella Bruno e Clementi Virginia. Il presidente constata la presenza, in proprio o per delega, distintamente annotati dai seguenti associati:

Paolo Domenichelli, Lanfranco Clementi, Franco Mazzoni, Bruno Agostini, Enrico Colombani, Francesca Domenichelli, Giuseppe Domenichelli, Rina Domenichelli, Roberto Vegnuti, Guglielmo Nobili, Loris Salsi.

Il presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il presidente insieme al segretario illustrano l'argomento all'ordine del giorno:

modifiche statutarie per conformare lo statuto associativo al D.Lgs. n.117/2017 Codice del Terzo Settore

- ~~1.~~— Società di mutuo soccorso fra gli operai della città di Fivizzano e suoi dintorni ODV
- ~~2.~~— Articolo 12 in caso di delega sono ammesse solo due deleghe.

Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito fra gli associati, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli all'adeguamento statutario così proposto ai Sensi del D.Lgs. n.117/2017 numero 11 contrari-0.

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il nuovo testo dell'Associazione, che entrerà in vigore dal 31 Ottobre 2020, e dispone di conservare agli atti come allegato "A" della presente deliberazione.

Si da mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente dal co.3 e dal co.5 dell'art 82 ddel D.Lgs, n.117/2017 e successive modifiche.

L'assemblea, inoltre, conferisce mandato al Presidente dell'Associazione di apportare eventuali modifiche o integrazioni che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle pre 23:00 dello stesso giorno previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

I Segretari

R. Colli

V. P. P.

Il Presidente

Luigi Clemente

AGENZIA DELLE ENTRATE
REGISTRATO PROCEEDIMENTO DI AULLA
LI 30/10/2020 AL N. 367 SERIE 3



Uscito al n. 367 (7)
Data 30/10/2020
Firma del Segretario Provinciale
A. B. P.

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COL NOME DI

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO FRA GLI OPERAI DELLA CITTA' DI FIVIZZANO E SUOI DINTORNI ODV

ART.1

(denominazione- sede - durata)

Il giorno 27/12/1863, venne costituita in Fivizzano un'associazione con il nome di SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO FRA GLI OPERAI DELLA CITTA' DI FIVIZZANO E SUOI DINTORNI. La società è regolata dalla legge del 15 aprile 1886, n. 3818.

Ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche, la predetta associazione avente la medesima seguente denominazione:

"Società di mutuo soccorso fra gli operai della città di Fivizzano e i suoi dintorni", d'ora in avanti denominata "associazione", ha sede legale nel Comune di Fivizzano, all'indirizzo risultante alla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta modifica del presente statuto.

L'associazione ha durata illimitata.

ART.2

(statuto)

L'associazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART.3

(efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART.4

(interpretazioni dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del codice.

ART.5

(finalità e attività)

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri associati:

- a) - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) - interventi e prestazioni sanitarie;
- c) - prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- e) - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 e successive modificazioni;
- f) - organizzazione e gestione di attività culturali. Artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- h) - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- i) - alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile del 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- j) - protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e successive modificazioni.

Per il raggiungimento delle finalità sancite nel presente statuto, l'associazione si propone di:

- organizzare e svolgere attività di volontariato nell'ambito di servizi offerti da biblioteche, archivi, musei agendo in collaborazione con gli organi gestionali e realizzando progetti di consolidamento e sviluppo di attività già esistenti;
- contribuire alla realizzazione di attività divulgative rivolte a diverse fasce di pubblico comprese categorie più svantaggiate;
- ricepire e promuovere corsi, eventi, conferenze, e altre manifestazioni coerenti con le finalità dell'associazione;
- svolgere l'attività di accoglienza e sorveglianza, secondo le necessità, dei luoghi di cultura con l'associazione si troverà a collaborare di volta in volta;
- collaborare con le autorità competenti in caso di calamità naturali e non per il salvataggio di persone e del patrimonio storico, artistico, librario del territorio di competenza.

L'associazione può esercitare a norma dell'art 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e modalità definiti con apposito decreto ministeriale.

La individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi donatori, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, e di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

e potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da privati, aziende ed enti e, Provincia, Regione, Enti nazionali ed internazionali offrendo la propria assistenza, collaborazione in ognuno dei campi in cui svolgere la propria attività.
di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle
umente sostenute e documentate.
e di volontariato opera nel territorio della Regione Toscana e zone limitrofe.

ART.6

(soci)

parte dell'associazione, in numero illimitato, tutte le persone fisiche che si
lo statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati e mosse
lidarietà si impegnano concretamente a realizzare le finalità.
adesione va presentata al Presidente dell'associazione, il quale la presenta al
ttivo che si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.
legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o
essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.
ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata nel libro soci.
rigoetto deve essere inviata all'interessato nel termine di 30 giorni, il quale potrà
semblea nei successivi 30 giorni.
ciderà sul ricorso nella prima seduta utile.

ART.7

(diritti e doveri degli associati)

ziazione hanno diritto:
rgani sociali e di essere eletti negli stessi;
ati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-
nsultare i verbali;
di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni
olgimento della stessa.

resente statuto e l'eventuale regolamento interno;
opria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale,
atuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
ta associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
o, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi
essivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio,
teri di ammissione limitativi di diritti o a termine.

ART.8

(perdita di qualifica di socio)

ocio si perde per morte, recesso e esclusione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Inoltre, può essere fatta richiesta diversa dai due terzi dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Ogni socio ha diritto ad un voto. Sono ammesse due deleghe per ciascun socio.

Dalle riunioni dell'assemblea è redatto verbale, sottoscritto del Presidente e dei verbalizzanti e conservati nella sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.13

(compiti dell'assemblea)

L'assemblea:

- * nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- * Nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo e coloro incaricati della revisione legale dei conti;
- * Approva il bilancio;
- * Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- * Delibera sull'esclusione degli associati;
- * Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- * Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- * Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- * Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART.14

(assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.15

(assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione ed è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione con almeno il 50% dei soci con diritto di voto. In caso di scioglimento e liquidazione nonché devoluzione del patrimonio l'assemblea è valida in prima convocazione con almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto, dalla seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto.

ART.16
(organo di amministrazione)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari da 3 a 9 membri (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere ecc.) eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 5.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea del Consiglio Direttivo assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni a tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.17
(il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea del Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea del Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.18
(organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co.2, art.2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231,

qualora applicabili, nonché adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1 art.31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

ART.19

(organo di revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale (iscritta nell'apposito registro).

ART.20

(risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da

- * quote associative;
- * contributi dei soci;
- * Contributi pubblici e privati;
- * Donazioni e lasciti testamentari;
- * Rendite patrimoniali;
- * Attività di raccolta fondi e proventi derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 del codice del terzo settore;
- * Rimborsi di convenzioni
- * Contributi di organismi internazionali;
- * Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART.21

(i beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dalla associazione, e sono ad essa intestati. I beni mobili, beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART.22

(divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il dovere di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART.23 (bilancio)

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il trenta aprile all'assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede dell'associazione dieci giorni prima della convocazione dell'assemblea ordinaria affinché i soci possano prenderne visione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art.2, a seconda dei casi, nella relazione di missione e in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART.24 (bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

ART.25 (libri)

L'associazione deve tenere seguenti libri:

- * libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo;
- * Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- * Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti i verbali redatti per atto pubblico, tenuta a cura del Consiglio Direttivo;
- * Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- * Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi con preavviso scritto al Presidente almeno 15 giorni prima.

ART.26 (convenzioni)

Le convenzioni tra le associazioni di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina la modalità

estinzione, sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART.27 (volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'associazione.

ART.28 (personale retribuito)

L'associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART.29 (responsabilità ad assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

ART.30 (assicurazione dell'associazione)

L'associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti dalla responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART.31 (scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo è dovuto, previo parere dell'Ufficio di cui all'art 45 comma 1 salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore,

secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART.32
(disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117(Codice del Terzo Settore) in successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



